



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/157 **DEL** 18/05/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO L.R. n. 25/88 ss.mm.ii. Art.16. Comune di Collarmentele (AQ).
Autorizzazione alla concessione di terre civiche per uso pascolo.

LA DIRETTRICE

VISTI:

- la legge 1766/27;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n.616/77;
- la L.R. n 25/88;
- la L.R. n 3/98;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n.3/2014;

PRESO ATTO:

- che con PEC, datata 14/05/2020, acquisita agli atti con prot. n. RA0142446/20 del 14/05/2020, il Comune di Collarmentele (AQ), ha richiesto l'autorizzazione a concedere in godimento temporaneo per uso pascolivo, i terreni di natura demaniale civica identificati nella tabella allegata al piano di riparto (allegato B), nell'ambito della deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13/05/2020;

- che dall'esame aerofotogrammetrico, i terreni da concedere ai fini pascolivi sono assegnabili alla categoria "A" in quanto trattasi di pascoli;

RITENUTO PERTANTO di poter autorizzare il Comune di Collarmentele (AQ) a concedere i terreni pascolivi di natura demaniale civica identificati nella tabella allegata al piano di riparto (allegato B), nell'ambito della deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13/05/2020;

REPUTATO che, nel caso in specie, non trova applicazione l'art. 6 della L.R. n. 25/88 per quanto attiene il mutamento di destinazione, in quanto i terreni non subiranno modifiche di destinazione d'uso ma avverrà una restrizione degli inalienabili diritti di uso civico spettanti alla collettività di Collarmentele, nel senso che vi sarà una limitazione temporanea al libero esercizio dei diritti esistenti: risulta, conseguentemente, necessaria una specifica autorizzazione a favore del Comune di Collarmentele, quale Ente esponenziale della collettività che funge solo da tutore e gestore delle terre civiche ma non ha la disponibilità delle stesse;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica identificati nella tabella allegata al piano di riparto (allegato B), nell'ambito della deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13/05/2020;
- 2) di autorizzare il Comune di Collarmele (AQ) a concedere fino al 14/05/2021, le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate, rispettando il disposto dell'art. 22, commi 5 e 6 della L.R. n. 3/2014;
- 3) di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
- 4) di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e s. m. e i., fatto salvo di eventuali maggiorazioni che scaturiranno dalle risultanze di gara attinenti alla procedura di evidenza pubblica per la concessione del pascolo. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di concessione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data della valutazione U.T., fino alla data della stipula dell'atto di concessione e successivamente per ogni anno oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Collarmele e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Collarmele; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi nelle materie interessate; E) l'esonero della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Collarmele, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Collarmele con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art.9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
- 5) di fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di concessione, della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente autorizzazione non ha più validità;
- 6) il Comune, qualora si tratti di Consorzi, Società o Cooperative, deve controllare affinché nel registro di stalla del Consorzio, della Società o della Cooperativa siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i soci consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio, alla Società o alla Cooperativa;
- 7) il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità con conseguente annullamento del contratto di concessione;
- 8) di fare obbligo al Comune di Collarmele di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 9) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione - Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente le particelle intestate al Comune di Collarmele (continuità catastale propedeutica alla concessione) e risultate demaniali nella verifica demaniale. Ove non si riscontrasse tale condizione la presente autorizzazione non ha validità.

La presente autorizzazione altresì riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Collarmele, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Collarmele ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

=====

L'Estensore
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
Certificatore Aruba S.P.A
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022